SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 settembre 2003**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 149/L

LEGGE 19 agosto 2003, n. **255.**

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di adesione al Trattato Nord Atlantico - NATO - delle Repubbliche di Bulgaria, di Estonia, di Lettonia, di Lituania, di Romania, di Slovacchia e di Slovenia, firmati a Bruxelles il 26 marzo 2003.

03G0275

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 2003, n. **256.**

Regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto l'articolo 21, comma 6, del predetto testo unico, come sostituito dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel e, in particolare, stabilisce, nell'ambito di un programma triennale, l'esenzione dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate di biodiesel e demanda ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali la determinazione dei requisiti degli operatori, delle caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, delle caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, delle modalità di distribuzione e dei criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori;

Visto il regolamento concernente modalità di applicazione del trattamento agevolato per il «biodiesel» e criteri di ripartizione del contingente agevolato, adottato con decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 219;

Vista la decisione del 25 marzo 2002 del Consiglio dell'Unione europea, con la quale è stata concessa l'esenzione dall'accisa per il biodiesel contenuto in alcune miscele carburanti;

Ritenuta la necessità di aggiornare taluni valori delle caratteristiche fiscali dei prodotti e dei relativi metodi di prova, riportati nella tabella allegata al predetto regolamento, per adeguarli alla nuova normativa tecnica predisposta dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);

Atteso che in relazione al citato regolamento è stata già espletata la procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, prevista dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983, successivamente modificata dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'articolo 23 che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, l'articolo 27 che ha istituito il Ministero delle attività produttive, attribuendogli le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'articolo 35 che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, attribuendogli le funzioni del Ministero dell'ambiente e l'articolo 33 che ha istituito il Ministero delle politiche agricole e forestali, attribuendogli le funzioni del Ministero per le politiche agricole;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 maggio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3 - 9920 del 24 giugno 2003;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale di esonero previsto dall'articolo 21, comma 6, del testo unico, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il biodiesel, nell'ambito di un programma triennale di durata dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004 e nel limite di un contingente annuo di 300.000 tonnellate, è esentato dall'accisa, con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento.

2. Il biodiesel di cui al comma 1 deve essere prodotto in impianti che presentino caratteristiche tecniche riconosciute idonee ai fini della concessione, rilasciata ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

3. Le ditte ammesse a partecipare al programma triennale possono avviare alla esterificazione oli vegetali senza alcun vincolo riguardo l'origine dei semi oleosi di provenienza.

Art. 2.

Impianti di produzione e caratteristiche delle miscele

1. Gli impianti di produzione del biodiesel siti nel territorio della Comunità europea operano in regime di deposito fiscale.

2. L'Ufficio tecnico di finanza, ovvero l'Ufficio delle dogane ove istituito, competente per territorio, d'ora innanzi indicato competente Ufficio, esegue, ai fini fiscali, il controllo della rispondenza del biodiesel destinato alla immissione in consumo alle caratteristiche indicate nella tabella allegata al presente regolamento. L'analisi dei campioni, prelevati durante l'attività di controllo, è eseguita presso i laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane. Per l'eventuale revisione di analisi, su richiesta dell'operatore, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. La miscelazione del biodiesel con l'olio da gas o con l'olio combustibile è effettuata nei depositi fiscali ed è verbalizzata dal competente Ufficio con l'indicazione dei volumi dei singoli componenti utilizzati per la miscela.

4. Nell'ambito del programma triennale di cui all'articolo 1, comma 1, il biodiesel in miscela con il gasolio, è avviato al consumo come carburante, nel rispetto delle vigenti disposizioni tecniche, con tenore in volume di biodiesel fino al 5 per cento ovvero al 25 per cento.

5. Le miscele gasolio-biodiesel con contenuto in biodiesel in misura inferiore o uguale al 5 per cento, che rispettano le caratteristiche del gasolio previste dalla normativa vigente, possono essere avviate al consumo sia presso utenti extra-rete che in rete. Tali miscele possono essere stoccate promiscuamente con gasolio. Limitatamente al trasferimento tra depositi fiscali, sulla documentazione fiscale e commerciale delle stesse miscele, è apposta l'indicazione «gasolio contenente biodiesel fino al 5 per cento».

6. Le miscele gasolio-biodiesel con contenuto in biodiesel pari al 25 per cento, possono essere avviate al consumo solo presso utenti extra-rete. L'impiego in rete di tali miscele resta subordinato al rispetto delle norme tecniche che saranno emanate dalla Commissione tecnica di unificazione nell'autoveicolo (CUNA). Sulla documentazione fiscale e commerciale delle stesse miscele, è apposta l'indicazione «gasolio contenente biodiesel al 25 per cento».

Art. 3.

Procedura per la partecipazione al programma triennale

1. Sono ammesse a partecipare al programma triennale di cui all'articolo 1, comma 1, mediante l'assegnazione di quantitativi esenti dall'accisa entro il limite massimo annuale previsto dall'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ditte titolari di impianti che producono ed immettono in consumo biodiesel. Le ditte che intendono partecipare alla suddetta assegnazione presentano, per ciascuna delle annualità del programma triennale, entro il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento, anche per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, all'Agenzia delle dogane - Area verifiche e controlli tributi doganali e accise laboratori chimici - Ufficio metodologia di controllo della produzione industriale, delle trasformazioni e degli impieghi, apposita istanza con le seguenti indicazioni:

a) generalità della ditta e del legale rappresentante, numero di partita IVA, codice fiscale e codice accisa, località dell'impianto;

b) quantitativo di biodiesel richiesto;

c) estremi del decreto di concessione rilasciato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal Ministro delle attività produttive. Per gli impianti ubicati negli altri Paesi, gli estremi dei provvedimenti rilasciati dalle competenti autorità ai fini dell'esercizio;

d) capacità produttiva annua degli impianti quale risulta dal decreto di concessione o, per gli impianti in possesso della autorizzazione provvisoria all'esercizio, dalla verifica effettuata dal competente Ufficio. Per gli impianti situati negli altri Paesi, la capacità produttiva risultante dai provvedimenti rilasciati, ai fini dell'esercizio, anche provvisorio, dalle competenti autorità nazionali;

e) estremi della licenza di deposito fiscale e della denuncia di impiego del metanolo vidimata dal competente Ufficio;

f) dichiarazione di conformità delle caratteristiche merceologiche del biodiesel a quelle previste dalle vigenti norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);

g) dichiarazione delle quantità di biodiesel immesse in consumo nell'annualità precedente e in quella in corso fino al 31 maggio;

2. All'istanza sono allegati:

a) copia dei documenti indicati nelle lettere *c)* ed *e)* del comma 1;

b) copia del verbale di verifica del competente Ufficio, per la capacità produttiva che non risulta dal decreto di concessione;

c) certificato di analisi rilasciato dalla stazione sperimentale combustibili o dalla stazione sperimentale oli e grassi, relativo all'annualità in corso, dal quale risulti la conformità delle caratteristiche merceologiche di cui alla lettera *f)* del comma 1. Per gli impianti situati negli altri Paesi comunitari, tale certificato viene rilasciato dall'autorità competente, preventivamente comunicato all'Italia;

d) certificazione del competente Ufficio per le immissioni in consumo dichiarate. Tale certificazione può essere inviata anche successivamente alla presentazione della domanda ma comunque non oltre il decimo giorno.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese estere, limitatamente agli impianti siti nell'ambito dell'Unione europea, di produzione di biodiesel con obbligo di presentare documentazione equivalente a quella prescritta per le ditte nazionali.

4. Entro il 30 luglio 2004, le ditte assegnatarie, presentano al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, una relazione a consuntivo, dalla quale risultino per ciascuna delle annualità del programma triennale di cui all'articolo 1, comma 1, la provenienza e la natura degli oli vegetali utilizzati, i quantitativi di biodiesel prodotti su base annua, la destinazione dei sottoprodotti di lavorazione, la destinazione d'uso del biodiesel ed i mercati di riferimento.

5. Per il biodiesel utilizzato per autotrazione in miscela con gasolio, secondo le modalità indicate nell'articolo 2, commi 4, 5 e 6, sono fornite dalle ditte assegnatarie, a richiesta delle amministrazioni competenti, tutte le informazioni necessarie per l'accertamento della regolarità di tale impiego.

Art. 4.

Criteri di assegnazione

1. Nel caso in cui i quantitativi complessivamente richiesti dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3, trovino copertura nel limite annuo previsto, si procede alla loro integrale assegnazione.

2. Nel caso in cui i quantitativi richiesti eccedono il limite di cui al comma 1, l'assegnazione è effettuata con le seguenti modalità:

a) nella prima annualità di eccedenza, trasformando, per ciascun soggetto richiedente, i quantitativi di biodiesel di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, espressi in tonnellate, nonché la capacità produttiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d),* pure espressa in tonnellate, in percentuale sui valori totali e moltiplicandoli, rispettivamente, per 0,6 e 0,4. La somma dei valori ottenuti viene moltiplicata per un fattore pari al grado di utilizzo, nella annualità precedente e in quella in corso fino al 31 maggio, delle quote assegnate nelle due annualità. Per gli impianti di nuova installazione e per il primo anno di attività, i suddetti coefficienti sono pari, rispettivamente, a zero e a 0,1. Il valore ottenuto costituisce il peso con cui ogni richiedente partecipa all'assegnazione del contingente. Nel caso in cui con il suddetto calcolo sia determinata un'assegnazione superiore alla richiesta, il quantitativo eccedente la richiesta stessa verrà ripartito tra i restanti richiedenti, con il medesimo criterio;

b) nelle annualità successive, assegnando, a ciascuna ditta richiedente, un quantitativo pari alla media mensile dei quantitativi immessi in consumo nell'annualità precedente e in quella in corso fino al 31 maggio, moltiplicata per il coefficiente 12. Le eventuali quote residue sono assegnate utilizzando i criteri di cui alla lettera *a).* Se sono presentate istanze di partecipazione da parte di ditte che non hanno avuto l'assegnazione per l'anno precedente, i quantitativi richiesti, eventualmente corretti applicando i criteri di cui alla lettera *a)*, sono assegnati utilizzando, in via prioritaria, le predette quote residue e, se necessario, riducendo le assegnazioni in essere in misura proporzionale.

3. L'assegnazione dei quantitativi è effettuata, per ciascuna delle annualità del programma triennale di cui all'articolo 1, comma 1, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1. Non sono prese in considerazione le istanze presentate o inoltrate dopo il termine stabilito. Sono escluse dall'assegnazione le ditte che, seppure invitate dall'amministrazione finanziaria, non hanno provveduto a regolarizzare eventuali istanze risultate incomplete o prive della prescritta documentazione.

4. I quantitativi di biodiesel assegnati non possono essere ceduti.

5. È facoltà della ditta assegnataria utilizzare parte della quantità assegnata mediante contratti di lavorazione stipulati presso gli impianti di altre ditte assegnatarie, dandone comunicazione ai competenti uffici.

6. Il biodiesel immesso in consumo in quantitativi superiori a quelli assegnati è assoggettato ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Art. 5.

Disposizioni varie

1. Per le annualità 1° luglio 2001-30 giugno 2002 e 1° luglio 2002-30 giugno 2003, i quantitativi non assegnati, possono essere riassegnati, con i criteri di cui all'articolo 4, a condizione che l'immissione in consumo dei medesimi avvenga entro il 30 luglio 2004.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni del regolamento, adottato con decreto 22 maggio 1998, n. 219.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 luglio 2003

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 298

ALLEGATO
(Art. 2, comma 2)

TABELLA CARATTERISTICHE FISCALI PER IL BIODIESEL DA IMPIEGARE NELL'USO DI TRAZIONE E COMBUSTIONE

	Caratteristiche [1]	Unità di misura	Valore min	Valore max	Metodo di prova
1	Aspetto		limpido		esame visivo
2	Metilesteri	% m/m	96.5		EN 14103
3	Monogliceridi	% m/m		0.80	EN 14105
	Digliceridi	% m/m		0.20	EN 14105
	Trigliceridi	% m/m		0.20	EN 14105
4	Metanolo [2]	% m/m		0,20	EN 14110
5	Estere metilico di acido Linolenico [3]	% m/m		12.0	EN 14103
6	Valore di iodio [4]	g I2/100g		120	EN 14111

(1)- Le caratteristiche e i metodi di prova sono ricavati dalle norme UNI 10946 e 10947 (o loro modifiche EN 14214-2002 e EN 14213-2002) che sostituiscono la norma UNI 10635, originaria della tabella allegata al precedente decreto 22 maggio 1998, n 219

(2) (3)- Le caratteristiche non si applicano per il biodiesel destinato alla combustione

(4)- Nel caso di biodiesel destinato alla combustione il limite è di 135 g I2/100g

- Per la determinazione del biodiesel in miscela con idrocarburi viene utilizzato il metodo pr EN 14078-2000

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che reca le disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative d'ora in avanti denominato «testo unico sulle accise») è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 1995, n. 279.

— Il testo vigente dell'art. 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dall'art. 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è il seguente:

«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato "biodiesel," ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con gasolio o altri oli minerali del «biodiesel» è effettuata in regime di deposito fiscale. Il «biodiesel», puro o in miscela con gasolio o con oli combustibili in qualsiasi percentuale, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate nell'ambito di un programma triennale, tendente a favorirne lo sviluppo tecnologico. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le modalità di distribuzione ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del "biodiesel" destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61».

— Il regolamento, adottato con decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 219, reca norme sostitutive di quelle del decreto 31 dicembre 1993, concernente modalità di applicazione del trattamento agevolato per il «biodiesel» e criteri di ripartizione del contingente agevolato ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1998, n. 158.

— La decisione del Consiglio 2002/265/CE del 25 marzo 2002 che autorizza l'Italia ad applicare aliquote di accisa differenziate ad alcuni carburanti contenenti biodiesel a norma dell'art. 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 9 aprile 2002, n. L 92.

— La direttiva del Consiglio 83/189/CEE del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'mformazione nel settore delle norme e delle regolainentazioni tecniche,è pubblicata nella G.U.C.E. 26 aprile 1983, n. L 109.

— La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 98/34/CE, del 22 giugno 1998, n. 98/34 34, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, è pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.

— Il testo vigente degli articoli 23, 27, 35 e 33 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che reca la riforma dell'organizzazione del Governo, è il seguente:

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali».

«Art. 27 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero delle attività produttive.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'art. 33, comma 3, lettera *h)*, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.

5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa.».

«Art. 35 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;

b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;

d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.».

«Art. 33 *(Attribuzioni)*. — 1. Il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Sono attribuiti al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo.

3. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali:

a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia in Agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995;

b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'art. 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del *codex alimentarius*; valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione - attraverso l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 - nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale».

— Il testo vigente dei commi 3 e 4 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si veda nota alle premesse.

— Il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito con legge 8 febbraio 1934, n. 367, da ultimo modificato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420, prevede che siano soggetti a concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli impianti per la lavorazione di oli minerali.

Nota all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con la quale sono state apportate modifiche al sistema penale, è il seguente:

«Art. 15 *(Accertamenti mediante analisi di campioni)*. — Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.

Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.

Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14.

Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si veda nota alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 21, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dall'art. 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è il seguente:

«5. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando non destinati ad usi soggetti ad accisa. E tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo o in miscela con altre sostanze, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di ricupero destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi».

Nota all'art. 5:

— Per il testo del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 219, si veda nota alle premesse.

03G0283

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 settembre 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il 29 agosto 2003 il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è stato colpito da precipitazioni meteoriche di eccezionale intensità che hanno causato effetti rovinosi sul territorio della predetta regione;

Considerato che le conseguenti frane, colate detritiche ed i gravi smottamenti e collassi di versanti hanno isolato interi centri abitati rendendo necessario, evacuare molte centinaia di persone dalle proprie abitazioni;

Considerato che i detti eventi calamitosi hanno provocato vittime e dispersi nonché ingenti danni alle infrastrutture pubbliche, ai beni mobili ed immobili dei privati e delle imprese, unitamente ad interruzioni delle comunicazioni telefoniche;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della gravissima situazione derivante dai citati eventi calamitosi mediante ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

D'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2003;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio, della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A10284

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 giugno 2003.

Riconoscimento dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria - IAP, in Milano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2002 recante pubblicità dei medicinali veterinari presso il pubblico e in particolare l'art. 5, comma 4, lettera *b)*;

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 giugno 1993, recante riconoscimento dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, in Milano;

Vista l'istanza di riconoscimento dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, IAP, con sede in Milano, via Larga 15, presentata al Ministero della salute in data 6 marzo 2003:

Rilevato che nel predetto Istituto confluiscono associazioni ed enti aventi interesse alla diffusione di messaggi pubblicitari inerenti medicinali veterinari non soggetti all'obbligo di prescrizione, tra cui AISA, l'associazione nazionale industria salute animale, che risulta maggiormente rappresentativa degli industriali del settore animale;

Considerato che il predetto Istituto di autodisciplina pubblicitaria è in possesso dei requisiti previsti dalle su richiamate disposizioni legislative;

Considerato che ai fini del vaglio preventivo dei messaggi pubblicitari inerenti i medicinali veterinari, l'istituto ha provveduto ad inserire nel proprio «Codice di autodisciplina pubblicitaria» un apposito regolamento allegato che riproduce le disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4 del decreto ministeriale 14 giugno 2002, e ad integrare la sezione specialistica del comitato di controllo preventivo con l'inserimento in veste consultiva di un professore universitario competente in materia medico-veterinario e del direttore dell'AISA;

Considerato che il riconoscimento non comporta alcun onere di spesa a carico dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuto ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera *b)* del decreto ministeriale 14 giugno 2002, l'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, con sede in Milano, via Larga 15, di seguito denominato Istituto.

2. L'Istituto ha facoltà di approvare preventivamente messaggi pubblicitari concernenti medicinali veterinari destinati ad essere pubblicati sulla stampa quotidiana e periodica, e ad essere diffusi a mezzo radiofonico.

3. Ai fini previsti dal comma 2, l'Istituto esamina in sede di controllo preventivo i messaggi pubblicitari concernenti i medicinali veterinari non sottoposti ad obbligo di ricetta, ai sensi del decreto ministeriale 14 giugno 2002, sottoponendoli al vaglio della sezione specialistica del comitato di controllo integrata come in premessa.

Art. 2.

1. È fatto obbligo all'Istituto di informare tempestivamente il Ministero della salute - Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione, di ogni modifica concernente lo statuto, la struttura dei propri organi e le norme del codice di autodisciplina.

2. L'Istituto comunica altresì qualsiasi variazione inerente la composizione del comitato di controllo e dei membri della sezione specialistica, incaricata della valutazione dei messaggi pubblicitari relativi ai medicinali veterinari.

Art. 3.

1. L'Istituto comunica all'ufficio competente del Ministero della salute - Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione, entro quindici giorni dal rilascio, tutte le pronunce, anche negative, complete di motivazione, emesse ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 14 giugno 2002.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 265

03A10247

DECRETO 3 luglio 2003.

Classificazione della specialità medicinale «Mononine». (Decreto n. 179).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, recante conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 217;

Visto l'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 4 aprile 2002, n. 56, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative a medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa;

Vista la legge 15 giugno 2002, n. 112;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001 recante «Individuazione dei criteri per la contrattazione dei prezzi dei farmaci»;

Visto l'art. 3, comma 9-*ter* della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge con modificazione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 12 giugno 2003;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il parere espresso in data 11-12 febbraio 2003 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale MONONINE nelle confezioni indicate è classificata come segue:

1 fiala 250 UI + Kit con flaconcino solv. 2,5 ml, A.I.C. n. 028142014/M (in base 10), 0UUUFY (in base 32), classe A, prezzo ex factory 125,00 (ex factory, IVA esclusa), prezzo al pubblico 206,30 (IVA inclusa);

1 fiala 500 UI + Kit con flaconcino solv. 5 ml, A.I.C. n. 028142026/M (in base 10), 0UUUGB (in base 32), classe A, prezzo ex factory 250,00 (ex factory, IVA esclusa), prezzo al pubblico 412,60 (IVA inclusa);

1 fiala 1000 UI + Kit con flaconcino solv. 10 ml, A.I.C. n. 028142038/M (in base 10), 0UUUGQ (in base 32), classe A, prezzo ex factory 500,00 (ex factory, IVA esclusa), prezzo al pubblico 825,20 (IVA inclusa).

Con possibilità di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche previa prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di Centri specializzati, universitari o delle Aziende sanitarie individuati dalle Regioni o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano.

Sul prezzo ex factory la ditta è tenuta a praticare uno sconto del 10% sulle forniture ospedaliere.

Titolare A.I.C. Aventis Behring GmbH.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 luglio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 281.

03A10169

ORDINANZA 9 settembre 2003.

Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visti i reiterati e sempre più frequenti episodi di aggressione da parte di cani di razza particolarmente pericolosa, quali i pit-bull;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare — in attesa della emanazione di una disciplina normativa organica in materia — disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Ordina:

Art. 1.

1. Sono vietati:

a) l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità di cani pit-bull e di altri incroci o razze con spiccate attitudini aggressive appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione cinologica internazionale;

b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;

c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge l4 dicembre 2000, n. 376.

Art. 2.

1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, quando li portano in luogo pubblico o aperto al pubblico debbono usare contestualmente il guinzaglio e la museruola, previsti dall'art. 83, primo comma, lettere *c)* e *d)* del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. È vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1:

a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;

b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'art. 727 del codice penale;

e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.

2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

3. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1 è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti dal Ministero delle attività produttive.

4. I detentori che non intendono mantenere il possesso dell'animale nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorità veterinarie competenti nel territorio al fine di ricercare idonee soluzioni di affidamento del proprio cane.

5. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia e di protezione civile.

La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla data di entrata in vigore, che decorre dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

03A10316

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Consumo lavoratori», in Orzinuovi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRESCIA

Visto il comma 1, prima parte, l'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha elevato il limite al di sotto del quale, nel procedimento di cui all'art. 2544 del codice civile non si deve dar luogo alla nomina di un liquidatore;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria contenute nel verbale redatto in data 5 dicembre 2002 con la quale è stato accertato che la società cooperativa «Consumo lavoratori» si trova nella condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma prima parte, in quanto non è in condizioni di raggiungere gli scopi per i cui è stata costituita, la Cooperativa è inattiva dal luglio 1999. Le cariche sociali risultano scadute e non sono state rinnovate;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, dalla Commissione centrale per le cooperative, in data 19 giugno 2003;

Vista la convenzione per la «regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero della attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione», sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dal luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte

prima, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Consumo lavoratori», con sede in Orzinuovi, costituita per rogito del notaio Carlo Arici in data 23 settembre 1945, rep. 9244, registro imprese 3126 di Brescia, posizione provinciale/nazionale 618/35067.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Brescia, 28 agosto 2003

Il direttore provinciale: SAVINELLI

03A10201

DECRETO 1° settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Di mutua assistenza "Emilio Consiglio"», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 giugno 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Di mutua assistenza "Emilio Consiglio"», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Ferdinando Accolla in data 13 novembre 1963, repertorio 108519, reg. società 2782 c/o tribunale di Taranto - codice fiscale n. 80003010735.

Taranto, 1° settembre 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A10199

DECRETO 1° settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Centro salute», in Manduria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 giugno 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Centro salute», con sede in Manduria, costituita per rogito notaio Raiola Vincenzo in data 21 gennaio 1997, repertorio 15047, reg. società 107890/97 c/o tribunale di Taranto - codice fiscale n. 02125660734.

Taranto, 1° settembre 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A10200

DECRETO 1° settembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «La Calabria», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 30 giugno 1988 che ha deliberato lo scioglimento anticipato della società e la nomina del commissario liquidatore dott. Francesco Latella;

Visto che il commissario liquidatore è deceduto senza aver espletato il mandato;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 21 luglio 1999, che delega, alle direzioni provinciali del lavoro competenti, la sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001;

Preso atto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003, che esonera le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere, nel caso in cui il liquidatore si sia dimesso o è deceduto e nel caso in cui il liquidatore non abbia portato a termine il mandato a cinque anni dalla sua nomina;

Decreta:

La dott.ssa Curatola F. Maria Luisa, nata a Reggio Calabria il 25 marzo 1969 ed ivi domiciliata in via Gaeta, 3, è nominata commissario liquidatore della cooperativa «La Calabria», con sede in Reggio Calabria, in sostituzione del commissario deceduto.

Reggio Calabria, 1° settembre 2003

Il direttore provinciale: VERDUCI

03A10203

DECRETO 1° settembre 2003.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «La Risorgente - Società cooperativa di produttori agricoli a r.l.», con sede in Melicucco, costituita per rogito notaio dott.ssa Marcella Clara Reni in data 7 agosto 1996, repertorio 19311 - registro imprese 129066 - C.C.I.A.A. di Reggio Calabria;

società cooperativa «La Maggiolina a r.l.» con sede in Cataforio di Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Luisa Autuori in data 3 dicembre 1997, repertorio n. 52249 - registro imprese n. 137089 - C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 1° settembre 2003

Il direttore provinciale: VERDUCI

03A10204

DECRETO 1° settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Tennis Club Manduria», in Manduria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 giugno 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Tennis Club Manduria», con sede in Manduria, costituita per rogito notaio Prospero Mobilio in data 18 maggio 1992, repertorio n, 8641, registro società n. 11635 presso il tribunale di Taranto - codice fiscale 00321840738.

Taranto, 1° settembre 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A10205

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 4 settembre 2003.

Iscrizione della denominazione «Monte Etna» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione del 25 agosto 2003, la denominazione «Monte Etna» riferita ai grassi, è iscritta quale denominazione d'origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione d'origine protetta «Monte Etna», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione d'origine protetta «Monte Etna», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1491/2003 del 25 agosto 2003.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Monte Etna» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione d'origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 4 settembre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ART. 5
DOP (X) IGP ( )

N. nazionale del fascicolo: 79

1. Servizio competente dello Stato membro: nome: Ministero delle politiche agricole e forestali - indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - tel. 06/4819968 - fax 06/42013126 - e-mail: qualità@-politicheagricole.it

2. Associazione richiedente:

2.1. nome: A.P.O. Associazione produttori olivicoli;

2.2. indirizzo: via A. di Sangiuliano n. 349 - 95124 Catania;

2.3. composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).

3. Tipo di prodotto: classe 1.5 olio extravergine di oliva.

4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2):

4.1. nome: Monte Etna;

4.2. descrizione: olio extra vergine di oliva con le seguenti caratteristiche chimiche ed organolettiche:

acidità max 0,6%;

punteggio al panel test $\geq$ 7;

K 232 $\leq$ 2.20;

K 270 $\leq$ 0,15;

acido linoleico $\leq$ 10%;

acido linolenico $\leq$ 0,8%;

delta K $\leq$ 0,005;

perossidi $\leq$ 12 Meq0_2/kg;

colore: giallo oro con riflessi verdi;

odore: fruttato leggero;

sapore fruttato con sensazione leggera di amaro e piccante;

4.3. zona geografica: la zona di produzione della denominazione di origine controllata «Monte Etna» insiste intorno al Monte Etna e interessa il territorio amministrativo dei comuni delle province di Catania, Enna e Messina posti alle pendici del suddetto monte. La zona di produzione è delimitata in apposita cartografia;

4.4. prova dell'origine: l'introduzione della coltura dell'olivo nella zona orientale della Sicilia è avvenuta nel primo millennio a. C. ad opera dei Fenici e da parte dei Greci a partire dall'VIII sec. a.c. In questa zona la presenza del vulcano, con le sue manifestazioni eruttive, ha alimentato il mito di questa coltura: il Ciclope Polifemo, personificazione dell'Etna con il suo unico occhio iniettato di fuoco, viene infatti accecato da Ulisse e compagni con un tronco di olivo. Nel corso dei secoli questa coltura ha subito un notevole sviluppo fino a diventare una coltura di rilevante importanza per l'economia della zona. Già nel III secolo a.C. i Romani imposero dei pesanti tributi sull'olio dell'Isola per scongiurare la concorrenza che esso faceva alla produzione della Campania e del Lazio. Successivamente, gli Arabi, durante il loro dominio in Sicilia, con il loro ingegno diedero impulso e razionalità alla coltura. Testimonianza dell'importanza della produzione oleicola «Etnea» si riscontra già nell'opera di Pietro Bembo il quale nel suo «De Aetna» cita la bontà ed il pregio della coltura dell'olivo attorno all'Etna. In epoca successiva sono stati testimoni di questa produzione locale il naturalista Lazzaro Spallanzani, gli scrittori A. Stoppani, W. Goethe, Guy de Maupassant e tanti altri. Una considerazione assai entusiasta è quella fatta da Tocqueville nel - marzo del 1827 durante il suo viaggio in Sicilia, dove a proposito della zona dell'Etna parla di presenza di prosperità ed abbondanza grazie alla presenza di coltivazioni locali resi particolarmente fertili grazie alle peculiari proprietà conferite ai terreni dal vulcano. Per tutto il 1800 e i primi del 1900 l'olio di oliva dell'Etna è stato conosciuto ed apprezzato da molti consumatori italiani ed europei, infatti notevoli quantitativi di questo prodotto venivano commercializzati al porto di Riposto che è il porto dell'Etna.

Le operazioni di produzione, trasformazione ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per le quali anche l'operazione di imbottigliamento è effettuato nella zona delimitata derivano dalla necessità di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualità dell'olio «Monte Etna», garantendo che il controllo effettuato dall'Organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la denominazione di origine protetta riveste una importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi e l'orientamento del medesimo regolamento, un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione è tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata.

Le olive provengono da uliveti situati nella zona di produzione e a tal fine i produttori iscrivono i propri oliveti in un elenco debitamente attivato ed aggiornato. Le operazioni di estrazione dell'olio, di confezionamento ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito

dello stesso territorio delimitato, da impianti ritenuti idonei ed iscritti in un elenco apposito. La struttura di controllo verifica che siano soddisfatti i requisiti tecnici richiamati dal disciplinare di produzione per l'iscrizione agli elenchi e siano espletati gli adempimenti a carico dei diversi soggetti della filiera con lo scopo di garantire la rintracciabilità del prodotto;

4.5. metodo di ottenimento: l'olio extra vergine di oliva «Monte Etna» è prodotto da olive sane, raccolte entro il periodo compreso dall'invaiatura fino alla seconda decade di gennaio, in considerazione della diversa altitudine del territorio.

Le varietà di olivo che possono essere utilizzate per la produzione dell'olio extravergine di oliva «Monte Etna» oltre alla cultivar «Nocellara Etnea», presente nella misura minima del 65%, sono la «Moresca», la «Tonda Iblea», la «Ogliarola Messinese», la «Biancolilla», la «Brandofino» e «L'Olivo di Castiglione». Tali varietà sono presenti in percentuali variabili, ma non superano il 35% delle piante presenti. Il controllo dei parassiti avviene secondo le modalità definite dal programma regionale di lotta guidata, privilegiando i mezzi agronomici a basso impatto ambientale, utilizzando trappole di monitoraggio dei voli degli adulti e campionando le drupe colpite; al superamento della «soglia di intervento» si giustifica un trattamento con i principi attivi e le dosi raccomandate. Il controllo delle erbe infestanti avviene mediante interventi agronomici (sfalci, trinciature, e/o lavorazioni del terreno).

La produzione di olive per ettaro non può essere superiore ai 10.000 kg/ettaro negli oliveti specializzati con una resa in olio massima del 20%.

La raccolta delle olive avviene direttamente dalla pianta per pettinatura a mano delle chiome o con l'ausilio di macchine agevolatrici e di reti di raccolta, al fine di evitare che le olive, appena raccolte, possano mescolarsi con quelle già a terra da tempo; non è ammessa la bacchiatura dei rami e l'uso di prodotti di abscissione. Le olive raccolte devono essere conservate fino alla fase di molitura in recipienti rigidi ed aerati, disposte in strati sottili e in locali che garantiscano condizioni di bassa umidità relativa (50-60%) e temperature max di 15º. Il periodo di conservazione in azienda o in frantoio non potrà comunque superare le quarantotto ore dalla raccolta.

I locali del frantoio adibiti al ricevimento, alla pesa e allo stoccaggio, devono essere separati dai locali di trasformazione e devono garantire una corretta aerazione, naturale o forzata. L'estrazione dell'olio extravergine di oliva «Monte Etna» avviene esclusivamente mediante processi meccanici, in particolare la molitura avviene mediante l'uso di macine in pietra (rappresenta il sistema di molitura più antico) e di frangitori meccanici. Le operazioni di molitura sono precedute dalla separazione delle foglie mediante aspiratrice, da un accurato lavaggio delle olive in corrente di acqua e dal passaggio delle olive su griglie vibranti per l'allontanamento dell'acqua e di eventuali residui di foglie e corpi estranei. La molitura ha una durata variabile in funzione del grado di maturazione delle drupe, dello spessore e della consistenza della polpa. La gramolatura è effettuata nel rispetto dei tempi e delle temperature, la permanenza della pasta di olive nella gramola varia da in funzione del grado di maturazione dei frutti da quindici a quaranta minuti mentre la temperatura dell'acqua nell'intercapedine esterna della gramolatrice deve garantire che la pasta di olive in lavorazione non superi i 28-30 ºC;

4.6. legame: il territorio delimitato ricade in un comprensorio montano che varia dai 100 a 1000 m sul livello del mare appartenenti al rilievo montuoso vulcanico dell'Etna, in particolare le pendici relative ai versanti nord, ovest e sud del vulcano. Nel versante est non è presente l'olivicoltura. Il microclima territoriale riscontrabile nella area delimitata può essere ricondotto al clima mediterraneo montano che, unitamente al tipo di terreno, vulcanico con substrato geologico formato da rocce eruttive risalenti al Mongibello antico e recente, con una tessitura sabbiosa con abbondante scheletro, conferisce al prodotto caratteristiche uniche ed irripetibili riscontrabili all'analisi chimico-fisica ed organolettica. Recenti ricerche hanno evidenziato nell'olio «Monte Etna» significative differenze, nella composizione in acidi grassi liberi, correlabili con la zona di provenienza confrontati mediante analisi discriminante con oli provenienti da zone contigue. Tali differenze appaiono significativamente differenti al punto di poter correlare l'origine geografica con le caratteristiche chimiche. Le caratteristiche pedo-climatiche hanno determinato un diverso adattamento delle specie vegetali presenti evolvendosi in varietà ed ecotipi locali ben caratterizzati; è il caso delle cultivar «Nocellara Etnea» la quale predomina nella zona. L'olivicoltura è stata di fondamentale importanza per l'agricoltura di tale zona in particolare per la capacità della pianta di valorizzare i terreni lavici, per la sua resistenza in ambienti semi aridi e per il ruolo svolto nell'economia della famiglia tipica contadina. Nelle tradizioni locali l'olio proveniente da tali territori veniva individuato come «olio di montagna» per distinguerlo dai prodotti delle zone contigue. Ricercato dal consumatore che ne riconosce i pregi qualitativi ed organolettici remunerando il prodotto con prezzi superiori del 20-25 % i prezzi di mercato;

4.7. struttura di controllo: nome: Agroqualità Società a r.l. - indirizzo: piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma;

4.8. etichettatura: olio extra vergine di oliva «Monte Etna» denominazione di origine protetta.

Il nome della denominazione deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter esser nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.

È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive. L'immissione al consumo deve avvenire in recipienti di capacità non superiori a litri 5;

4.9. condizioni nazionali.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «MONTE ETNA»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Monte Etna» è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta «Monte Etna» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo «Nocellara Etnea» presente negli oliveti in misura non inferiore al 65%. Possono concorrere le varietà presenti nella zona, la «Moresca», la «Tonda Iblea», la «Ogliarola Messinese», la «Biancolilla», la «Brandofino» e «L'Olivo di Castiglione», in percentuali variabili e fino al limite massimo del 35%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della regione Sicilia, i territori olivati dei sotto elencati comuni atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.

Provincia di Catania: Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Camporotondo Etneo, Castiglione di Sicilia, Maletto, Maniace, Motta S. Anastasia, Paternò, Ragalna, Randazzo, Santa Maria di Licodia, San Pietro Clarenza.

Provincia di Enna: Centuripe.

Provincia di Messina: Malvagna, Mojo Alcantara, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria.

In particolare la zona è così delimitata in cartografia 1:25000: da una linea che partendo, a sud della zona interessata, dal punto di incrocio della strada che collega la ss 121 al centro abitato di Motta S. Anastasia, segue il limite occidentale di tale centro abitato per proseguire, in direzione sud-ovest, lungo la strada che conduce da Motta S. Anastasia alla stazione ferroviaria di Rotondella; da qui prosegue, in direzione nord, fino alla curva di livello quota 100 m s.l.m., segue tale curva di livello, sempre in direzione nord, fino a Ponte la Barca per continuare ancora nella medesima direzione lungo il fiume Simeto fino al Ponte di Pietralunga, oltrepassa il ponte di contrada Pietralunga, seguendo il fiume Simeto sempre in direzione nord, attraversa le contrade Piano Mandarano, Cavalera, Piano Trinità e Piano d'Aragona; continua, quindi, ancora verso nord, lungo il fiume Simeto fino al ponte della ss 120 (Ponte Bolo). Da qui la linea continua in direzione est lungo la ss 120, poi lungo il Vallone della Gurrida fino al fiume Alcantara, segue il corso del detto fiume (direzione nord) per mt 800, si distacca dal corso del fiume in direzione est per mt 400 fino alla condotta idrica S. Giacomo, segue la traccia della condotta S. Giacomo (direzione sud) per mt 650 fino alla ss 116, fino al ponte S. Giuliano, da qui riprende il fiume Alcantara fino al torrente Favoscuro, da dove prosegue, in direzione est, attraversando le contrade Feudo Amato, Rocca Pizzicata, Rustica, Serra Bardella, Pecoraro e Buon Vassallo, tutte comprese fra il torrente Favoscuro ed il monte Passo Mojo; da qui continua in direzione est attraversando le contrade situate fra il monte Passo Mojo e il torrente Fondachello. Qui riprende il fiume Alcantara, seguendone il corso in direzione sud-est fino ad immettersi sulla strada che collega la stazione ferroviaria di Castiglione di Sicilia con la ss 120 che segue, in direzione sud, lungo il confine occidentale dello stesso comune, prosegue in direzione sud sulla ss 120, che abbandona nei pressi di Catena per continuare, ancora verso sud, fino alla curva di livello quota 1000 m s.l.m., da dove prosegue, prima in direzione ovest fino ai pressi del comune di Maletto, e poi in direzione sud, lungo la stessa curva di livello, fino alla località Maugeri, da dove prosegue ancora in direzione sud, lungo il confine est del comune di Belpasso e di S. Pietro in Clarenza, quindi continua, in direzione sud-ovest, lungo il confine est del comune di Camporotondo Etneo, fino ad incrociare la ss 121 che segue fino alla stazione di Belpasso; da qui prosegue, in direzione nord, lungo il confine sud dello stesso comune fino a Pozzo Acque Sorrentine; quindi percorre, in direzione sud-ovest, la strada che collega Pozzo Acque Sorrentine con la ss 121 nel punto dove la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti, compresi nella zona di produzione descritta all'art. 3 caratterizzata da un clima generalmente mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con estati lunghe e siccitose e concentrazioni della piovosità nel periodo autunnale ed invernale, posti a quote comprese tra 100 e 1000 metri s.l.m., i cui terreni, di origine vulcanica, con substrato geologico formato da rocce eruttive risalente al Mongibello antico e al Mongibello recente, presentino una tessitura sabbiosa con abbondante scheletro.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

3. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.

4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve essere effettuata a partire dall'invaiatura e protrarsi non oltre la seconda decade di gennaio, in considerazione della diversa altitudine del territorio.

5. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monte Etna» non può superare kg 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.

6. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

7. I produttori di olive sono tenuti ad iscrivere il proprio oliveto in un apposito elenco, attivato ed aggiornato dalla struttura di controllo debitamente autorizzata ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monte Etna» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati all'art. 3.

2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 avviene direttamente dalla pianta per pettinatura a mano delle chiome o con l'ausilio di macchine agevolatrici e di reti di raccolta, al fine di evitare che le olive, appena raccolte, possano mescolarsi con quelle già a terra da tempo; non è ammessa la bacchiatura dei rami e l'uso di prodotti di abscissione.

3. Le olive raccolte devono essere conservate fino alla fase di molitura in recipienti rigidi ed aerati, disposte in strati sottili ed in locali che garantiscano condizioni di bassa umidità relativa (50-60%) e temperature massime di 15 °C. Il periodo di conservazione in azienda o in frantoio non potrà comunque superare le quarantotto ore dalla raccolta.

4. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici, in particolare la molitura avviene mediante l'uso di macine in pietra (rappresenta il sistema più antico) e di frangitori meccanici. Le operazioni di molitura sono precedute dalla separazione delle foglie mediante aspiratrici, da un accurato lavaggio delle olive in corrente di acqua e dal passaggio delle olive su griglie vibranti per l'allontanamento dell'acqua e di eventuale residui di foglie e corpi estranei. La gramolatura è effettuata nel rispetto dei tempi e delle temperature. La permanenza della pasta di olive nella gramola varia in funzione del grado di maturazione dei frutti da quindici a quaranta minuti, mentre la temperatura dell'acqua nell'intercapedine esterna della gramolatrice deve garantire che la pasta di olive in lavorazione non superi i 28-30 °C.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monte Etna», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo oro con riflessi verdi;

odore: di fruttato leggero;

sapore: fruttato con sensazione leggera di amaro e piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

punteggio al panel test: ≥ 7;

numero perossidi: $\leq$12\rm meqO2/kg;

K 232 $\leq$2,20;

K 270 $\leq$0,15;

acido linoleico $\leq$10%;

acido linolenico $\leq$0,8%

Delta K $\leq$0,005.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito dei territori amministrativi della regione Sicilia indicati all'art. 3.

5. L'uso di altre indicazioni geografiche, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie, da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1.

6. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

7. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri 5 e costituiti dai seguenti materiali: vetro scuro, acciaio inox, lattina con banda stagnata.

8. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

03A10207

PROVVEDIMENTO 5 settembre 2003.

Iscrizione della denominazione «Ficodindia dell'Etna» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione del 25 agosto 2003, la denominazione «Ficodindia dell'Etna» riferita ai prodotti ortofrutticoli e cereali, è iscritta quale denominazione d'origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione d'origine protetta «Ficodindia dell'Etna», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione d'origine protetta «Ficodindia dell'Etna», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1491/2003 del 25 agosto 2003.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Ficodindia dell'Etna» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione d'origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 5 settembre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ART. 5
DOP (X) IGP ( )

1. Servizio competente dello Stato membro: nome: Ministero delle politiche agricole e forestali - indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - tel. 06/4819968 - fax 06/42013126 - e-mail: qualità@-politicheagricole.it

2. Associazione richiedente:

2.1. nome: O.P. Consorzio Euroagrumi;

2.2. indirizzo: via Cristoforo Colombo - 95033 Biancavilla (Catania) - Tel. 095688787;

2.3. composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).

3. Tipo di prodotto: classe 1.6 - Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati.

4. Descrizione del disciplinare: (sintesi dei requisiti di cui all'art. 4, par. 2):

4.1 nome: «Ficodindia dell'Etna»;

4.2 descrizione: Le cultivar della «*Opuntia ficus-indica*» dell'area considerata sono: gialla detta anche «Sulfarina» o «Nostrale», rossa detta anche «Sanguigna», bianca detta anche «Muscaredda» o «Sciannarina». È ammessa una percentuale non superiore al 5% di altri ecotipi. Sono considerati varianti di pregio le selezioni «Trunzara» o «Pannittera», delle cultivar bianca, rossa e gialla.

I frutti vengono distinti in ordine al periodo di maturazione: «Agostani» o «Latini» (primo fiore), «Scozzolati» (seconda fioritura).

Cultivar: gialla, rossa, bianca - peso frutto: non inferiore a 95 g;

4.3. zona geografica: la zona di produzione del «Ficodindia dell'Etna», fa parte della provincia di Catania. È compresa in una fascia altimetrica che va dai 150 ai 750 m s.l.m., e ricade nel territorio dei comuni di Bronte, Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Ragalna, Camporotondo, Belpasso e Paternò;

4.4. prova dell'origine: si riportano alcune citazioni testuali. Lo storico Denis Mark Smith in History of Sicily - Medieval Sicily 800 - 1713: «alla fine del sedicesimo secolo in Sicilia, gli spagnoli introdussero alcune nuove e importanti piante come il pomodoro dal Perù, mais e tabacco dal Messico. Quello più comunemente usato era il ficodindia proveniente dall'America tropicale (Indie occidentali, secondo C. Colombo). I fichidindia (Indian fig. - prickly pear cactus) trasformeranno le campagne della Sicilia, capaci di sopportare lunghe siccità e di propagarsi facilmente nelle spaccature delle rocce, infatti venivano di proposito piantati per frantumare la lava nei fertili pendii del monte Etna. Questa ammirevole pianta a siepi con i suoi frutti ha contribuito alla dieta di ricchi e di poveri nella vita quotidiana dei siciliani».

W.H. Barlett nelle Pictures from Sicily (1853): «ma di tutte le produzioni di vegetali della parte bassa dell'Etna il ficodindia, è forse quella che meglio si sviluppa e si riproduce con sorprendente rapidità».

Riferimenti sul ficodindia (fichi opunzia) nella «zona coltivata dell'Etna», così definita ai tempi di Spallanzani (1792), si trovano anche nelle opere di P. Bembo, Borelli, Stoppani, Brydone, ecc. Coppoler S., «Del ficodindia, sua coltivazione in Sicilia e modo di ottenere i frutti tardivi («scuzzulari»). Saggio storico - agrario (1827).

Il Mortillaro riporta su «Notizie economico-statistiche», ricavate dai catasti di Sicilia (1853), le superfici destinate a «Ficheti d'India».

«Atti della Giunta per l'inchiesta agraria» - Jacini (1884): vengono riportate le superfici destinate a «Ficheti d'India» in Sicilia. Per poter assicurare la tracciabilità del processo produttivo i produttori del «Ficodindia dell'Etna» e le particelle catastali su cui si coltiva, verranno iscritti in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7. Lo stesso organismo, accreditato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, effettuerà i controlli affinché il prodotto tutelato dalla D.O.P. potrà essere rispondente alle prescrizioni del disciplinare;

4.5. metodo di ottenimento:

tecniche colturali - I terreni devono essere di tessitura media o grossolana per evitare ristagni d'acqua (è ammessa la presenza di roccia affiorante);

preparazione dei terreni - nei nuovi impianti, nella preparazione dei terreni, devono essere previsti il livellamento delle superfici, per facilitare il drenaggio delle acque, le operazioni colturali e le concimazioni.

impianti - Gli impianti possono essere sia specializzati che consociati e la densità di piantagione massima ammessa, in dipendenza della tipologia di impianto, è di 400 piante ad ettaro. In abbinamento alle forme libere di allevamento delle piante («vaso libero» o «a cespuglio»), è ammesso altro tipo di allevamento, per agevolare la raccolta e le operazioni colturali.

Sono consentite negli impianti, a sostegno del nuovo flusso vegeto-produttivo, le operazioni di concimazione, di irrigazione dopo la «scozzolatura» (che consiste nell'asportare fiori, frutticini appena allegati e giovani cladodi).

La scozzolatura viene eseguita tra la fine del mese di maggio e la prima metà del mese di giugno, in relazione alle zone di produzione e alle condizioni climatiche;

raccolta - Le operazioni di raccolta, in relazione alle zone di produzione e all'andamento climatico, si svolgono dalla seconda decade di agosto per i frutti di prima fioritura («Agostani»), da settembre a dicembre per i frutti di seconda fioritura («Scozzolati» o «Bastardoni»). I frutti dopo la raccolta devono essere immagazzinati in locali idonei ventilati e asciutti. Successivamente il prodotto può essere frigoconservato.

Le operazioni di raccolta vanno iniziate all'invaiatura eseguendo il prelievo in modo tale che una sottile porzione di cladodo rimanga alla base del frutto. Successivamente alla raccolta i frutti debbono essere sottoposti al processo di despinatura, per essere commercializzati con la qualifica di despinati;

4.6. legame: nel versante sud-occidentale, delle pendici dell'Etna, il ficodindia ha trovato le condizioni ideali per divenire un elemento caratterizzante del paesaggio.

La zona di produzione, risulta caratterizzata da un clima mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con estati lunghe e siccitose, piovosità concentrata nel periodo autunnale ed invernale e notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte.

I terreni di origine vulcanica, i venti dominanti, l'umidità ed in particolare la lunga esposizione ai raggi solari, conferiscono al frutto caratteristiche di qualità (colore, serbevolezza e consistenza) difficilmente riscontrabili in altre aree di produzione e nello stesso massiccio etneo;

4.7. struttura di controllo: nome Check Fruit - indirizzo: via Cesare Boldrini, 24 - 40121 Bologna;

4.8. etichettatura: il prodotto, lavorato e despinato, va immesso al consumo in imballaggi nuovi di diversa tipologia, conformi alla normativa vigente, in legno, cartone e plastica. È ammesso, secondo le tradizioni la presenza, nello stesso contenitore, delle tre diverse cultivar.

Sulle confezioni deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta, la denominazione «Ficodindia dell'Etna». È consentita l'utilizzo della dicitura «Cactus Pear».

Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, peso lordo all'origine, nonché l'eventuale nome delle aziende da cui provengono i frutti. È facoltativa l'indicazione della settimana di raccolta del prodotto ed i termini «Agostani» o «Latini» e «Scozzolati» o «Bastardoni» riferiti all'epoca di maturazione.

Il marchio d'identificazione è rappresentato dalla scritta D.O.P. Denominazione d'origine protetta, dalla sottostante raffigurazione del vulcano Etna, da due cladodi con quattro frutti e sottostante scritta «Ficodindia dell'Etna», con a destra il logo D.O.P. CEE;

4.9. condizioni nazionali.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «FICODINDIA DELL'ETNA»

Art. 1.

Nome del prodotto

La denominazione d'origine protetta «Ficodindia dell'Etna» è riservata ai frutti del ficodindia che devono rispondere alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Piattaforma varietale

Le cultivar della «*Opuntia ficus-indica*» dell'area considerata sono: gialla detta anche «Sulfarina» o «Nostrale», rossa detta anche «Sanguigna», bianca detta anche «Muscaredda» o «Sciannarina». È ammessa una percentuale non superiore al 5% di altri ecotipi. Sono considerati varianti di pregio le selezioni «Trunzara» o «Pannittera», delle cultivar bianca, rossa e gialla.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del «Ficodindia dell'Etna», che va dai 150 ai 750 m s.l.m., ricade nel territorio dei comuni di Bronte, Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Ragalna, Camporotondo, Belpasso e Paternò. In particolare i confini sono così individuati:

Bronte: ad ovest lungo il fiume Simeto, a nord con la strada Bronte-Cesarò, ad est con la quota 750 m s.l.m., a sud con il territorio del comune di Adrano;

Adrano: ad ovest lungo il fiume Simeto, a nord con il territorio del comune di Bronte, ad est con la quota 750 m s.l.m. ed il territorio del comune di Biancavilla, a sud con il territorio del comune di Biancavilla;

Biancavilla: ad ovest lungo il fiume Simeto ed il territorio del comune di Adrano, a nord con il territorio del comune di Adrano e la quota 750 m s.l.m., ad est con il comune di S. Maria di Licodia, a sud lungo il fiume Simeto;

Santa Maria di Licodia: ad ovest con il comune di Biancavilla, a nord con la quota 750 m s.l.m. e il territorio del comune di Ragalna, a est con il comune di Ragalna, a sud con la strada ss 575 (Schettino) ed il territorio del comune di Paternò;

Ragalna: ad ovest con il territorio di S. Maria di Licodia, a nord con la strada Nicolosi-Ragalna, ad est con il territorio del comune di Belpasso, a sud con il territorio del comune di Paternò;

Paternò: ad ovest lungo la sp 137 fino al Simeto e lungo la strada Rocca di Pietralunga e di Contrada Buffa sino alla ss 575, a nord con il territorio dei comuni di S. Maria di Licodia e Ragalna, ad est con il territorio del comune di Belpasso, a sud con la strada ferrata Circumetnea;

Belpasso: ad ovest con i comuni di Ragalna e Paternò, a nord con la strada Nicolosi-Ragalna, ad est con la strada Belpasso-Etna e Belpasso-Camporotondo sino al confine del territorio comunale, a sud con il confine del territorio comunale lungo la strada Camporotondo-Valcorrente ss 121;

Camporotondo Etneo: ad ovest con il territorio del comune di Belpasso e la lava del 1669, a nord con il centro abitato, ad est con la strada Camporotondo-Misterbianco fino al bivio per Piano Tavola e alla ss 121.

Art. 4.

Origine del prodotto, cenni storici, importanza e diffusione

Lo storico Denis Mark Smith in History of Sicily - Medieval Sicily 800 - 1713: «alla fine del sedicesimo secolo in Sicilia, gli spagnoli introdussero alcune nuove e importanti piante come il pomodoro dal Perù, mais e tabacco dal Messico. Quello più comunemente usato era il ficodindia proveniente dall'America Tropicale (Indie occidentali, secondo C. Colombo). I fichidindia (Indian fig. - prickly pear cactus) trasformeranno le campagne della Sicilia, capaci di sopportare lunghe siccità e di propagarsi facilmente nelle spaccature delle rocce, infatti venivano di proposito piantati per frantumare la lava nei fertili pendii del monte Etna. Questa ammirevole pianta a siepi con i suoi frutti ha contribuito alla dieta di ricchi e di poveri nella vita quotidiana dei siciliani».

W.H. Barlett nelle Pictures from Sicily (1853): «ma di tutte le produzioni di vegetali della parte bassa dell'Etna il ficodindia, è forse quella che meglio si sviluppa e si riproduce con sorprendente rapidità».

Riferimenti sul ficodindia (fichi opunzia) nella «zona coltivata dell'Etna», così definita ai tempi di Spallanzani (1792), si trovano anche nelle opere di P. Bembo, Borelli, Stoppani, Brydone, ecc. Coppoler S., «Del ficodindia, sua coltivazione in Sicilia e modo di ottenere i frutti tardivi («scuzzulari»)». Saggio storico - agrario (1827).

Il Mortillaro riporta su «Notizie economico-statistiche», ricavate dai catasti di Sicilia (1853), le superfici destinate a «Ficheti d'India».

«Atti della Giunta per l'inchiesta agraria» - Jacini (1884): vengono riportate le superfici destinate a «Ficheti d'India» in Sicilia.

Legame con l'ambiente geografico: nel versante sud-occidentale, delle pendici dell'Etna, il ficodindia ha trovato le condizioni ideali per divenire un elemento caratterizzante del paesaggio.

Le condizioni ambientali per la coltura devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona etnea.

La zona di produzione, risulta caratterizzata da un clima mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con estati lunghe e siccitose, piovosità concentrata nel periodo autunnale ed invernale e notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte.

I terreni di origine vulcanica, i venti dominanti, l'umidità ed in particolare la lunga esposizione ai raggi solari, conferiscono al frutto caratteristiche di qualità (colore, serbevolezza e consistenza) difficilmente riscontrabili in altre aree di produzione e nello stesso massiccio etneo.

Art. 5.

Terreni - impianti - tecniche colturali - raccolta - lavorazione

Terreni: i terreni, di origine vulcanica o no, destinati alla coltura, dovranno essere ubicati nella zona di produzione di cui al precedente art. 3 e possedere i seguenti requisiti:

tessitura media o grossolana per evitare ristagni d'acqua (è ammessa la presenza di roccia affiorante).

Preparazione dei terreni: nei nuovi impianti, nella preparazione dei terreni, devono essere previsti il livellamento delle superfici, per facilitare il drenaggio delle acque, le operazioni colturali e le concimazioni.

Impianti: gli impianti possono essere sia specializzati che consociati e la densità di piantagione massima ammessa, in dipendenza della tipologia di impianto, è di 400 piante ad ettaro. In abbinamento alle forme libere di allevamento delle piante («vaso libero» o «a cespuglio»), è ammesso altro tipo di allevamento, per agevolare la raccolta e le operazioni colturali.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali. Sono consentite negli impianti, a sostegno del nuovo flusso vegeto-produttivo, le operazioni di concimazione, di irrigazione dopo la «scozzolatura» (che consiste nell'asportare fiori, frutticini appena allegati e giovani cladodi).

Tecniche colturali: le tecniche colturali del terreno non devono danneggiare l'apparato radicale delle piante che si espande in superficie.

La scozzolatura viene eseguita tra la fine del mese di maggio e la prima metà del mese di giugno, in relazione alle zone di produzione e alle condizioni climatiche.

Raccolta: le operazioni di raccolta, in relazione alle zone di produzione e all'andamento climatico, si svolgono dalla seconda decade di agosto per i frutti di prima fioritura («Agostani»), da settembre a dicembre per i frutti di seconda fioritura («Scozzolati» o «Bastardoni»). I frutti dopo la raccolta devono essere immagazzinati in locali idonei ventilati e asciutti. Successivamente il prodotto può essere frigoconservato.

Le operazioni di raccolta vanno iniziate all'invaiatura eseguendo il prelievo in modo tale che una sottile porzione di cladodio rimanga alla base del frutto. Successivamente alla raccolta i frutti debbono essere sottoposti al processo di despinatura, per essere commercializzati con la qualifica di despinati.

Immagazzinamento e lavorazione: le operazioni di immagazzinamento e prima lavorazione, per l'acquisizione delle caratteristiche organolettiche previste per l'immissione al consumo di cui al successivo art. 5, devono essere effettuate esclusivamente nel territorio ricadente nell'area delimitata con il presente disciplinare. Le tecnologie di gestione post-raccolta prevedono l'omogeneità del prodotto e la despinatura.

Art. 6.

Caratteristiche del prodotto

I frutti vengono distinti in ordine al periodo di maturazione:

«Agostani» o «Latini» (primo fiore);

«Scozzolati» (seconda fioritura).

Cultivar: gialla, rossa, bianca.

I «Fichidindia dell'Etna» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle comuni norme di qualità e alle seguenti caratteristiche:

peso frutto non inferiore a 95 g;

percentuale di polpa non inferiore al 60% del peso fresco dell'intero frutto;

frutti esenti da malformazioni;

colore e forma, caratteristici della cultivar (sono ammessi frutti raccolti nella fase di invaiatura);

grado rifrattometrico non inferiore al 13%;

rintracciabilità: per consentire l'attività di controllo e vigilanza agli organismi certificatori, il prodotto D.O.P. sarà quello dei produttori operanti nel territorio di cui all'art. 3 e che dovranno risultare iscritti in un apposito elenco.

Art. 7.

Controlli e vigilanza

I controlli e la vigilanza saranno garantiti da organismi rispondenti all'art. 10 regolamento (CEE) 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Il prodotto, lavorato e despinato, va immesso al consumo in imballaggi nuovi di diversa tipologia, conformi alla normativa vigente, in legno, cartone e plastica. È ammesso, secondo le tradizioni la presenza, nello stesso contenitore, delle tre diverse cultivar.

Il «Ficodindia dell'Etna» può essere immesso al consumo solo con il logo della denominazione d'origine protetta figurante su ogni confezione commerciale, nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio stesso.

Sulle confezioni deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta, la denominazione «Ficodindia dell'Etna». È consentita l'utilizzo della dicitura «*Cactus Pear*».

Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, peso lordo all'origine, nonché l'eventuale nome delle aziende da cui provengono i frutti. È facoltativa l'indicazione della settimana di raccolta del prodotto ed i termini «Agostani» o «Latini» e «Scozzolati» o «Bastardoni» riferiti all'epoca di maturazione.

Il marchio d'identificazione è rappresentato dalla scritta D.O.P. Denominazione d'origine protetta, dalla sottostante raffigurazione del vulcano Etna, da due cladodi con quattro frutti e sottostante scritta «Ficodindia dell'Etna», con a destra il logo D.O.P. CEE.

03A10208

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 luglio 2003.

Autorizzazione all'«Istituto di Gestalt - H.C.C.» a trasferire i corsi di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Palermo.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 7 dicembre 2001 con il quale l'«Istituto di Gestalt - H.C.C.» è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia presso la sede periferica di Palermo;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Palermo da via Umberto Maddalena n. 122, a via Lincol n. 19, scala A;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 13 giugno 2003;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 2 luglio 2003 trasmessa con nota n. 582 del 4 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto di Gestalt - H.C.C.», abilitato con decreto in data 7 dicembre 2001 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Palermo corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede da via Umberto Maddalena n. 122, a via Lincoln n. 19, scala A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A10195

DECRETO 18 luglio 2003.

Autorizzazione all'«Istituto di Gestalt - H.C.C.» a trasferire i corsi di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Venezia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 9 maggio 1994 con il quale l'«Istituto di Gestalt - H.C.C.» è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia presso la sede periferica di Venezia;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Venezia da via Giudecca n. 194, a via Castellana n. 16/a, Zelarino (Venezia);

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 13 giugno 2003;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 2 luglio 2003 trasmessa con nota n. 582 del 4 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto di Gestalt - H.C.C.», abilitato con decreto in data 9 maggio 1994 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Venezia corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede da via Giudecca n. 194, a via Castellana n. 16/a, Zelarino (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A10196

DECRETO 18 luglio 2003.

Autorizzazione all'«Istituto di terapia relazionale - Scuola di specializzazione in terapia familiare sistemico-relazionale» a trasferire i corsi di specializzazione in psicoterapia della sede di Caserta.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 30 maggio 2002 con il quale l'«Istituto di terapia relazionale - Scuola di specializzazione in terapia familiare sistemico-relazionale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia presso la sede di Caserta;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Caserta da via Caduti sul Lavoro n. 77, a piazza Vanvitelli n. 71;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 maggio 2003;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 2 luglio 2003 trasmessa con nota n. 582 del 4 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto di terapia relazionale - Scuola di specializzazione in terapia familiare sistemico-relazionale», abilitato con decreto in data 30 maggio 2002 ad istituire e ad attivare nella sede di Caserta corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede da via Caduti sul Lavoro n. 77, a piazza Vanvitelli n. 71.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A10197

DECRETO 18 luglio 2003.

Autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia relazionale - I.P.R.» a trasferire i corsi di specializzazione in psicoterapia della sede di Rimini.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento

degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 12 giugno 2001 con il quale l'«Istituto di psicoterapia relazionale - I.P.R.» è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia presso la sede di Rimini;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Rimini da via Serpieri n. 19, a via Tempio Malatestiano n. 35;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 maggio 2003;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 2 luglio 2003, trasmessa con nota n. 582 del 4 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto di psicoterapia relazionale - I.P.R.», abilitato con decreto in data 12 giugno 2001 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Rimini corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede da via Serpieri n. 19, a via Tempio Malatestiano n. 35.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A10198

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 7 agosto 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, ed in particolare l'art. 6, commi 9 ed 11;

Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui è stato emanato lo statuto di questa Università, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235, supplemento ordinario n. 165;

Vista la delibera del senato accademico di questo Ateneo, seduta del 17 aprile 2003 con cui è stata approvata la modifica di statuto relativamente all'art. 25 (Giunta di facoltà);

Vista la nota prot. n. 2517 del 18 luglio 2003 del M.I.U.R. - Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - Servizio per l'autonomia universitaria e studenti - Uff. I, con la quale il Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla modifica dell'art. 25 dello statuto;

Decreta

di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989, la modifica dell'art. 25 dello statuto dell'Università degli studi di Perugia, nel testo di seguito riportato ed evidenziato in corsivo:

«Art. 25 *(Giunta di facoltà)*. — 1. La Giunta di facoltà svolge funzioni istruttorie e preparatorie dei punti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di facoltà e *coopera all'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio.*

2. *La Giunta è composta da membri di diritto e/o eletti dal Consiglio di facoltà tra i suoi componenti nel numero e secondo le modalità stabilite dal regolamento interno e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Preside*».

Perugia, 7 agosto 2003

p. *Il rettore:* LACAITA

03A10206

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato di rettifica relativo ai cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 luglio 2003

Nel comunicato relativo ai cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 luglio 2003, riportato sia nel sommario che alla pagina 51 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 23 luglio 2003, dove è riportata la data del 19 luglio 2003 si legga: «21 luglio 2003».

03A10287

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vancomicina Alpharma»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 786 del 30 maggio 2003

Specialità medicinale: VANCOMICINA ALPHARMA.

Titolare A.I.C.: Alpharm ApS Dalslandsgade 11 DK 2300 Copenaghen S Danimarca.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

1 flacone da 500 mg di polvere per soluzione per infusione - A.I.C. n. 035440015/MG (in base 10), 11TKDH (in base 32);

Classe: «H»;

Pezzo ex factory, IVA esclusa 4,60 euro;

Prezzo al pubblico IVA inclusa 7,59 euro;

1 flacone da 1 g di polvere per soluzione per infusione - A.I.C. n. 035440027/MG (in base 10), 11TKDV (in base 32);

Classe: «H»;

Prezzo ex factory, IVA esclusa 9,45 euro;

Prezzo al pubblico IVA inclusa 15,60 euro.

Su tali prezzi la ditta è tenuta alla riduzione del 2% ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione endovenosa.

Composizione: 1 fiala contiene: principio attivo: vancomicina cloridrato 513 mg pari a vancomicina 500 mg.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale da utilizzare in ospedale e case di cura.

Vietata la vendita al pubblico.

Produzione: Laboratorires Sterylo 637, rue des Aulnois BP. 109, Saint Amand les Eaux - Cedex Francia.

Controllo e rilascio dei lotti Unikem VS Halmotorvet 29, 1503 Copenaghen V. Danimarca.

Alpharma Aps Dalslandsgade 11 DK 2300 Copenaghen S Danimarca.

Indicazioni terapeutiche: la Vancomicina Alpharma deve essere somministrata per via parenterale nei seguenti casi di infezione grave o acuta:

gravi infezioni stafilococciche (endocardite, endocardite difteroide antibiotico-resistente, osteomielite, polmonite, setticemia e infezioni dei tessuti molli) soprattutto in pazienti che hanno intolleranza alla penicillina e alle cefalosporine o il cui trattamento con queste sostanze risulta privo di successo, ovvero pazienti con infezioni causate da organismi patogeni altrimenti resistenti.

Endocardite causata da streptococcus viridans o da streptococcus bovis nonenterococcico del gruppo D.

E comunque opportuno tenere in considerazione gli orientamenti ufficiali circa l'uso adeguato degli agenti antibatterici.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10168

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 450 del 30 luglio 2003

Specialità medicinali: CITRATO ESPRESSO S. PELLEGRINO; FOILLE INSETTI; FOILLE SCOTTATURE; FOILLE SOLE; IDUSTATIN; IDUSTATIN SOLUZIONE; LISOMUCIL; LISOMUCIL GOLA; MAGNESIA S. PELLEGRINO; NEO RINOLEINA; NEUTROSE S. PELLEGRINO; SUPPOSTE GLICERINA S. PELLEGRINO; VITAMINA C VITA.

Società: Sanofi-Synthelabo OTC S.p.a., Galleria Passarella, 2 - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinali «Citrato espresso S. Pellegrino» - flacone polvere 40 g - A.I.C. n. 005540 012; «Foille insetti» crema 15 g - A.I.C. n. 020051 037; «Foille scottature» - pomata 29,5 g - A.I.C. n. 006228 062; «Foille sole» - crema 30 g - A.I.C. n. 027546 011; «Foille sole» - spray 70 g - A.I.C. n. 027546 023; «Idustatin» - pomata 10 g 3% A.I.C. n. 020591 032; «Idustatin soluzione» - soluzione uso esterno 10 g 5% - A.I.C. n. 023705 027; «Lisomucil» «10» 20 bustine granulare - A.I.C. n. 023185 073; «Lisomucil» - BB flacone sciroppo 125 ml senza zucchero 2% - A.I.C. n. 023185 109; «Lisomucil» - AD flacone sciroppo 200 ml - A.I.C. n. 023185 059; «Lisomucil» - AD flacone sciroppo 200 ml senza zucchero 5% - A.I.C. n. 023185 097; «Lisomucil» - BB flacone sciroppo 200 ml - A.I.C. n. 023185 061; «Lisomucil gola» - 20 compresse - A.I.C. n. 014621 021; «Magnesia S. Pellegrino» - normale s/aroma flacone 100 g - A.I.C. n. 006570 028; «Magnesia S. Pellegrino» - effervescente s/aroma 15 g - A.I.C. n. 006570 067; «Magnesia S. Pellegrino» - effervescente limone 15 g - A.I.C. n. 006570 093; «Magnesia S. Pellegrino» - effervescente limone 40 bustine 2 g - A.I.C. n. 006570 129; «Magnesia S. Pellegrino» - normale limone flacone 100 g - A.I.C. n. 006570 131; «Magnesia S. Pellegrino» - effervescente senza aroma flacone polvere 100 g - A.I.C. n. 006570 232; «Magnesia S. Pellegrino» - effervescente al limone flacone polvere 100 g - A.I.C. n. 006570 257; «Magnesia S. Pellegrino» - effervescente al mandarino flacone polvere 100 g - A.I.C. n. 006570 271; «Neo rinoleina» - spray flacone 10 g - A.I.C. n. 026371 017; «Neo rinoleina» - gel 15 g - A.I.C. n. 026371 029; «Neutrose S. Pellegrino» - 42 compresse - A.I.C. n. 006483 022; «Supposte glicerina S. Pellegrino» - AD 18 supposte - A.I.C. n. 028181 016; «Vitamina c vita» - 10 flaconcini orali 10 ml - A.I.C. n. 007780 075, prodotti anteriormente al 20 aprile 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 95 del 28 marzo 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni a partire dal 4 ottobre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10174

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cronocef»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 453 del 30 luglio 2003

Specialità medicinale: CRONOCEF:

«500 mg compresse» 6 compresse - A.I.C. n. 028727028;

«250 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 60 ml - A.I.C. n. 028727042.

Società: ICN Pharmaceuticals Italy S.r.l., via Conservatorio, 17 - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica:

richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Cronocef», «500 mg compresse» 6 compresse - A.I.C. n. 028727028 «250 mc/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 60 ml - A.I.C. n. 028727042, prodotti aateriormente al 31 luglio 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento n. 340 del 4 luglio 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 21 agosto 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10171

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di tutte le specialità medicinali per uso umano della ditta Pharmacia Italia S.p.a., in Milano.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 454 del 30 luglio 2003

Società Pharmacia Italia S.p.a., in Milano, via Robert Koch, 1.2 - 20152 Milano.

Specialità medicinale: tutte.

Oggetto provvedimento di modifica:

richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali, nelle forme, confezioni e numeri di A.I.C. di cui al decreto n. 47 del 15 febbraio 2002 prodotti anteriormente al 14 marzo 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del medesimo decreto n. 47 del 15 febbraio 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 5 settembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10170

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imodium»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 457 del 30 luglio 2003

Specialità medicinale: IMODIUM:

«2 mg capsule rigide» 8 capsule - A.I.C. n. 023673066/;

«2 mg compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti - A.I.C. n. 023673078/.

Società: Centra Medicamenta OTC S.r.l., via Buonarroti Michelangelo, 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Imodium», «2 mg capsule rigide» 8 capsule - A.I.C. n. 023673066 «Imodium», «2 mg compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti - A.I.C. n. 023673078, prodotti anteriormente al 4 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 458 del 30 settembre 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 30 ottobre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10173

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aerflu»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 458 del 30 luglio 2003

Specialità medicinale: AERFLU:

«0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml - A.I.C. n. 034493015.

Società Pulitzer Italiana S.r.l., via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica:

richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Aerflu», «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml - A.I.C. n. 034493015, prodotti anteriormente al 22 agosto 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 341 del 18 luglio 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 17 agosto 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10172

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con i decreti 31 ottobre 2002 sono state conferite le seguenti ricompense:

Croce di bronzo

Al ten. col. Giangaetano Carancini nato il 4 dicembre 1948 a Porto Recanati (Macerata), con la seguente motivazione:

«Coordinatore dei nuclei per la bonifica degli ordigni esplosivi della forza multinazionale di protezione impegnata nell'operazione «Alba» In Albania, assicurava il costante controllo delle attività inerenti al proprio incarico con raro senso di responsabilità e straordinario spirito di sacrificio. conscio di dover acquisire conoscenza diretta di fatti e situazioni, era costantemente alla testa dei suoi uomini con i quali condivideva i disagi ed i continui pericoli con tenacia e determinazione portando brillantemente a compimento tutte le missioni affidategli.

Diuturnamente impegnato con tutto il suo personale nelle attività di maggior rischio e valenza operativa, anche a favore di altri contingenti e della popolazione civile, evidenziava, in ogni circostanza, straordinario coraggio e senso del dovere, non comuni doti di organizzatore, accentuato senso pratico ed eccezionali capacità di comando, meritando la stima e l'ammirato rispetto per l'eccezionale livello di professionalità dimostrato. con la sua instancabile ed assidua presenza contribuiva, in termini incisivi e concreti, all'efficienza

ed all'operatività del comando fmp nonché al successo delle operazioni, rivelandosi elemento chiave per proporre soluzioni efficaci a numerosi problemi che avrebbero potuto determinare situazioni critiche per l'incolumità del personale della forza.

Magnifica figura di comandante coraggioso, capace, previdente ed energico, profondamente animato da fede nel servizio, chiarissimo esempio di professionalità che ha dato lustro all'esercito italiano in ambito internazionale». — Tirana (Albania) 11 aprile 1997 - 27 giugno 1997.

Al col. Giuseppe Falomi nato il 19 marzo 1949 a Cortona (Arezzo), con la seguente motivazione:

«Comandante del reggimento di supporto del comando della forza multinazionale di protezione impegnata nell'operazione «Alba» in Albania, assolveva il compito con raro senso di responsabilità e straordinario spirito di sacrificio.

In tempi ristretti, sebbene in condizioni ambientali e di sicurezza fisica estremamente precarie, riusciva a garantire magistralmente l'organizzazione di vita e funzionale del comando della forza.

Operando con encomiabile professionalità, totale dedizione e straordinarie capacità organizzative, ha riscosso l'ammirata e grata fiducia di tutto il personale italiano ed alleato presente presso il comando della forza.

Chiarissimo esempio di professionalità e straordinario senso del dovere, ha contribuito in maniera determinante al successo dell'operazione, dando lustro all'esercito italiano in ambito internazionale». — Tirana (Albania) 17 aprile 1997 - 3 agosto 1997.

Al ten. col. Luigi Marino nato il 30 aprile 1957 a Benevento, con la seguente motivazione:

«Ufficiale superiore medico, assegnato alla forza multinazionale di protezione impegnata nell'operazione «Alba» in Albania quale direttore medico generale della forza, partiva con il nucleo avanzato per Tirana dedicandosi immediatamente con straordinario spirito di sacrificio ed encomiabile professionalità operativa, in una situazione ambientale estremamente precaria e pericolosa, alla organizzazione del servizio sanitario delle unità nazionali e al coordinamento di quelle alleate.

In particolare, avvalendosi del concorso delle unità sanitarie slovena e belga schierate nell'aeroporto di Tirana - Rinas, costituiva e coordinava un centro di evacuazione sanitaria che si è dimostrato fondamentale per gli interventi di stabilizzazione di feriti e ammalati gravissimi, militari e civili, da trasportare sul territorio nazionale con vettore aereo, contribuendo in modo determinante con il suo operato al salvamento di vite umane.

Impegnato diuturnamente anche in conseguenza delle richieste di intervento a favore di civili albanesi in pericolo di vita da evacuare su nosocomi nazionali specializzati, operava con straordinaria dedizione al dovere, tatto, capacità di mediazione e la necessaria determinazione riuscendo sempre ad assolvere pienamente il compito, dimostrando eccezionale perizia e coraggio, dovendo sovente operare in condizioni di rischio, mantenendo le migliori relazioni con i rappresentanti delle autorità governative albanesi, in una situazione delicatissima, facilitando in maniera evidente il conseguimento degli obiettivi assegnati alla fmp.

Fulgido esempio di ufficiale medico capace, determinato, animato da incondizionata dedizione all'istituzione, raro esempio di altruismo e dedizione generosa al dovere che ha dato lustro alle forze armate italiane in ambito internazionale». — Tirana (Albania) 17 aprile 1997 - 15 luglio 1997

Al ten. col. Vito Squicciarini nato il 15 maggio 1948 a Bari, con la seguente motivazione:

«Capo sezione ricerca e sorveglianza della cellula j2 del comando della forza multinazionale di protezione impegnata nell'operazione «Alba» in Albania, assicurava il costante controllo delle attività inerenti al proprio incarico con raro senso di responsabilità ed eccezionale spirito di sacrificio.

Appena rientrato in patria, al termine di un oneroso incarico svolto nell'ambito di un'altra missione internazionale nei balcani, rinunciava spontaneamente al meritato riposo per partecipare alla nuova operazione con rinnovato e giovanile entusiasmo, grande impegno ed incondizionata generosità chiamato ad operare in un ciclo operativo di estrema difficoltà, a causa della situazione di generalizzata anarchia e la presenza di numerose bande armate incontrollate, veniva intensamente impegnato nella complessa e difficile attività di ricerca informativa, vivendo in prima persona situazioni di potenziale rischio con serenità e senza risparmio di energie, dimostrando in ogni circostanza sprezzo del pericolo e sicura capacità di controllo delle situazioni a forte rischio, contribuendo in modo determinante alla raccolta di dati informativi di fondamentale importanza per il comando fmp.

Supportato da non comuni doti di organizzatore, evidenziava un infaticabile vigore ed una serenità di comportamento che gli meritavano l'ammirazione incondizionata dei propri dipendenti che hanno affrontato le difficoltà ambientali ed operative con straordinario spirito di servizio.

Chiaro esempio di straordinaria professionalità, raro senso del dovere, fervida dedizione al servizio che ha contribuito in maniera determinante al successo dell'operazione e a dare lustro all'esercito italiano in ambito internazionale». — Tirana (Albania) 24 aprile 1997 - 7 luglio 1997.

Al col. Mario Morelli nato il 16 marzo 1946 a Lodi (Milano), con la seguente motivazione:

«Comandante dei supporti logistici del comando della forza multinazionale di protezione impegnata nell'operazione «Alba» in Albania, assicurava il costante controllo delle attività inerenti al proprio incarico con raro senso di responsabilità e straordinario spirito di sacrificio.

Preposto alla direzione di un settore di vitale importanza nell'economia della missione, con la sua instancabile e continua presenza riusciva a realizzare le migliori condizioni logistiche per tutte le unità, nazionali ed alleate, schierate sull'intero territorio albanese, contribuendo in misura determinante all'efficienza della fmp ed al successo dell'operazione.

Animato da straordinario senso del dovere, eccezionali doti di organizzatore, in numerose circostanze si rivelava elemento chiave per l'individuazione di efficaci soluzioni a situazioni critiche, intervenendo di persona anche a costo di notevole rischio e guadagnandosi rapidamente la stima incondizionata di superiori e colleghi, nazionali ed esteri, per la professionalità dimostrata, per l'acutezza dell'apporto di pensiero forniti, per la straordinaria capacità operativa espressa.

Fulgida figura di ufficiale preparato, volitivo e profondamente animato da fede nel servizio, chiarissimo esempio di professionalità, di completa dedizione e di assoluta lealtà che ha dato lustro all'esercito italiano». — Tirana (Albania) 17 aprile 1997 - 26 luglio 1997

Al ten. col. Guido Landriani nato il 31 gennaio 1954 a Como, con la seguente motivazione:

«Vice capo cellula ji del comando della forza multinazionale di protezione impegnata nell'operazione «Alba» in Albania, assolveva il compito con raro senso di responsabilità ed eccezionale spirito di sacrificio.

Impegnato diuturnamente sia nella fase organizzativa in patria che in quella di condotta in teatro operava con encomiabile professionalità e totale dedizione, riuscendo ad assicurare, malgrado difficoltà e imprevisti di ogni genere, livelli di forza sempre adeguati alle molteplici esigenze di vita ed operative del contingente nazionale.

Supportato da straordinario senso del dovere, eccezionale entusiasmo per la propria professione e da non comuni doti di organizzatore, si rivelava un elemento chiave per suggerire soluzioni efficaci e brillanti a numerosi problemi che avrebbero potuto determinare situazioni potenzialmente critiche, guadagnandosi rapidamente la stima incondizionata di superiori e colleghi, nazionali ed esteri, per l'acutezza dell'apporto di pensiero fornito e la determinazione delle azioni intraprese.

Magnifica figura di ufficiale in servizio di stato maggiore, preparato, volitivo, capace e profondamente animato da dedizione al servizio, chiarissimo esempio di professionalità che ha contribuito in maniera determinante al successo dell'operazione e a dare lustro all'esercito italiano nell'ambito internazionale». — Tirana (Albania) 23 marzo 1997 - 8 agosto 1997

Al ten. col. Donato Stricchiola nato il 17 maggio 1955 a Gioia del Colle (Bari), con la seguente motivazione:

«Comandante del 49º gruppo squadroni elicotteri d'attacco «capricorno», rischierato sull'aeroporto di Tirana-Rinas, inquadrato nel contingente italiano della forza multinazionale di protezione (fmp) impiegata nell'operazione «Alba» in Albania, si prodigava con elevatissima professionalità, straordinaria determinazione, raro senso di responsabilità e straordinario spirito di sacrificio, conseguendo risultati di assoluto pregio.

La sua tempestiva, intelligente azione di comando, coordinamento e controllo risultava sempre incisiva, appropriata e rispondente alle esigenze operative, così come eccezionalmente efficace è stata la capacità di coinvolgere i propri dipendenti nel fornire la più totale, pronta e fattiva collaborazione.

In virtù della sua eccezionale preparazione tecnico tattica e della capillare attenzione ai particolari, l'unità alle sue dipendenze si imponeva all'ammirazione generale per la perizia e l'efficienza mostrate in ogni circostanza, operando in condizioni ambientali di volo ad elevato rischio.

Incurante dei disagi e dei rischi, che con grande responsabilità condivideva con i suoi uomini, partecipava frequentemente alle quotidiane azioni di ricognizione, scorta e trasporto personale, viveri e medicinali, nonché di evacuazione sanitaria di personale militare e civile.

Magnifico esempio di comandante di rango che con raro senso del dovere ed elette virtù militari ha contribuito in maniera determinante al successo dell'operazione, ad accrescere il prestigio del contingente italiano e a dare lustro all'esercito nell'ambito internazionale». — Tirana (Albania) 21 aprile 1997 - 3 agosto 1997

Al ten. col. Angelo Mura nato il 30 agosto 1951 a Sassari, con la seguente motivazione:

«Comandante di battaglione del 151º reggimento di fanteria «sassari» inquadrato nella forza multinazionale di protezione, impegnata nell'operazione «Alba» in Albania si prodigava con straordinario impegno, raro senso di responsabilità ed eccezionale spirito di sacrificio conseguendo risultati di assoluto pregio.

Chiamato ad operare in un ciclo operativo immediatamente presentatosi di estrema difficoltà, a causa della situazione di generalizzata anarchia e la presenza di numerose bande armate incontrollate, veniva spesso impiegato, insieme con il suo reparto, nelle operazioni di maggiore valenza operativa, dimostrando in ogni circostanza sprezzo del pericolo e sicura capacità di controllo delle situazioni a forte rischio.

Costantemente alla testa dei propri uomini, con i quali condivideva disagi e pericoli, veniva impiegato in quotidiane azioni di ricerca, sorveglianza, scorta e protezione, nel delicato settore di Fier - Kucove.

Supportato da straordinario senso del dovere, da eccezionale entusiasmo per la propria professione e da non comuni doti di organizzatore, evidenziava infaticabile vigore ed una serenità di comportamento tali da mantenere elevatissimo lo slancio e lo spirito di corpo con cui il suo reparto affrontava le difficoltà ambientali ed operative.

Comandante di rango, chiarissimo esempio di raro senso del dovere ed elette virtù militari, ha contribuito in maniera determinante al successo dell'operazione e a dare lustro all'esercito italiano in un delicato contesto internazionale». — Tirana (Albania) 16 aprile 1997 - 19 luglio 1997.

03A10067

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Ternera Asturiana» ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 207/16 del 3 settembre 2003, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dall'Asociaciòn de Jòvenes Agricultores de Asturias (ASAJA), dalla Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG - Asturias), dall'Unión de Campesinos Asturianos (UCA), dall'Unión de Cooperativas Agrarias Asturianas (UCAPA), dall'Asociación de Investigación de Industrias de la Carne del Principado de Asturias, dal Cárnicas Hicor e dal Cárnicas García Nuño, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria delle carni fresche - denominato «Ternera Asturiana».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - Via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

03A10209

Domanda di registrazione della denominazione «Carne de la Sierra de Guadarrama» ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 206/11 del 2 settembre 2003, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dalla Cooperativa Comarcal del Campo Miraflores, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria della carne fresca - denominato «Carne de la Sierra de Guadarrama».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - Via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

03A10210

Domanda di registrazione della denominazione «Anchios de Collioure» ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 206/5 del 2 settembre 2003, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dall'Association de promotion et de défense de l'anchois de Collioure, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria dei pesci freschi - denominato «Anchios de Collioure».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - Via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

03A10211

Domanda di registrazione della denominazione «Choucroute d'Alsace» ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 206/2 del 2 settembre 2003, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dall'Alsace Qualité - Groupe choucroutiers, art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria delle preparazioni di ortaggi - denominato «Choucroute d'Alsace».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - Via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

03A10212

Domanda di registrazione della denominazione «Ternera de los Pirineos Catalanes» o «Vedella dels Pirineus Catalans» ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 207/13 del 3 settembre 2003, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dalla SCCL Ramaders de Montanya del Berguedà, SCCL Criadors de Carn Natural de L'Alta Ribagorça e Mafriseu, Matadero General Frigorífico de La Seu, SA, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria delle carni fresche - denominato «Ternera de los Pirineos Catalanes» o «Vedella dels Pirineus Catalans».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - Via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

03A10213

Domanda di registrazione della denominazione «Ternera de Navarra - Nafarroako Aratxea» ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 207/5 del 3 settembre 2003, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dal Grupo de trabajo de la Ternera de Navarra/ Nafarroako Aratxea, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria delle carni fresche - denominato «Ternera de Navarra - Nafarroako Aratxea».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - Via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

03A10214

Domanda di registrazione della denominazione «Carne de vacuno del País Vasco o Euskal Okela» ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 207/10 del 3 settembre 2003, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dal Comité interprofesional «Carne de vacuno del País Vasco o Euskal Okela», ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria delle carni fresche - denominato «Carne de vacuno del País Vasco o Euskal Okela».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - Via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

03A10215

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 32805 del 5 agosto 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate.

Area delle province di Bologna e Firenze.

Imprese impegnate nei lavori di realizzazione della tratta ferroviaria alta velocità Firenze-Bologna tra le progressive km 4+884 e km 71+500 per il periodo dal 20 febbraio 2002 al 19 agosto 2003.

Con decreto n. 32806 del 5 agosto 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate.

Area del comune di Messina.

Imprese impegnate nei lavori di costruzione autostrada Messina-Palermo lotto 27, secondo stralcio, prolungamento Patti-Buonfornello, tratta Caronia/S. Stefano di Camastra per il periodo dal 29 agosto 2001 al 30 novembre 2003.

Con decreto n. 32807 del 5 agosto 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate.

Area del comune di Palermo.

Imprese impegnate nei lavori di collegamento ferroviario Carini/Punta Raisi per il periodo dal 10 novembre 2002 al 9 febbraio 2005.

Con decreto n. 32808 del 5 agosto 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate.

Area del comune di Palermo.

Imprese impegnate nei lavori di ristrutturazione e completamento del palazzo ex Aeronautica militare da adibire a sede del Comando regionale della Guardia di finanza per il periodo dal 16 dicembre 2002 al 15 marzo 2005.

Con decreto n. 32809 del 5 agosto 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate.

Area del comune di Castro dei Volsci (Frosinone).

Imprese impegnate nei lavori per la realizzazione delle gallerie Collevento, Selvapiana, Collepece e Selvotta nel cantiere per la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità tratta Roma-Napoli - lotto 2.1 per il periodo dal 17 maggio 2001 al 16 agosto 2003.

Con decreto n. 32810 del 5 agosto 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate.

Area del comune di Palermo.

Imprese impegnate nelle opere di costruzione del lotto n. 30, secondo stralcio «Pollina» tra la progressiva km 139+650,00 e km 140+693,62 della pista per Palermo e tra la progressiva km 139+580,58 e km 140+620,05 della pista per Messina della lunghezza media di km 1+041,55 autostrada Messina-Palermo per il periodo dal 13 settembre 2002 al 12 dicembre 2004.

Con decreto n. 32811 del 5 agosto 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate.

Area del comune di Spezzano Terme (Cosenza).

Imprese impegnate nei lavori di costruzione del terzo tronco strada delle terme, s.s. 533 (San Marco Argentano) svincolo Spezzano Terme autostrada Salerno-Reggio Calabria I lotto innesto s.s. 533 - Svincolo Roggiano Gravina (Cosenza) per il periodo dal 2 gennaio 2003 al 1° aprile 2005.

03A10014

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa sociale «Esplorando Piccola società cooperativa» a r.l., in Faenza

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperative sociale «Esplorando piccola società cooperativa» a r.l., posizione n. 1936/299143, con sede in Faenza, via Castellani, 25 (costituita in data 30 agosto 2001, per rogito notaio dott. Paolo Castellani rep. n. 13716), che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Ravenna, Servizio politiche del lavoro, opposizione - debitamente motivata e documentata - all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A10202

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FROSINONE

Comunicato concernente la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sotto elencata, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività. Si è proceduto dunque al ritiro del marchio ed alla cancellazione dal Registro degli assegnatari.

Marchio	Ragione sociale	Sede
80 FR	Tosti Filippo	Piglio (Frosinone)

03A10248

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 23 luglio 2003 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni, con scadenza il 30 giugno 2004.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2003).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 24, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... con scadenza il 30 *giugno* 2004 ...», leggasi: «...con scadenza il 30 *gennaio* 2004...».

03A10285

Comunicato relativo alla deliberazione 9 maggio 2003 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Ripartizione percentuale su base regionale - Agevolazioni legge n. 488/1992 - Stanziamento legge finanziaria 2003. (Delibera n. 21/2003).». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 23 luglio 2003).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 36 prima colonna, nel quarto e sesto capoverso delle premesse, dove è scritto: «... *ex lege* n. *468*/1992 ...», leggasi: «... *ex lege* n. *488*/1992 ...».

03A10286

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501212/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 9 1 2 *

€ 0,77